

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

**per le attività di teleconsulto interaziendale tra le Aziende sanitarie abruzzesi nell'ambito dell'Infrastruttura
regionale di telemedicina (IRT)**

**PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1, investimento 1.2, sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore
supporto ai pazienti cronici»**

TRA

Azienda Sanitaria Locale 01 Avezzano – Sulmona - L'Aquila (CF/P. IVA 01792410662) con sede legale in Via Avezzano, 11/C - 67100 L'Aquila (Italia) Email: direzionestrategica@asl1abruzzo.it
PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it Tel. 0862.368931/368924 rappresentata dal Legale Rappresentante
Dott. Paolo Costanzi

E

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano – Vasto - Chieti (CF/P. IVA02307130696) con sede legale in Via dei Vestini s.n.c. Palazzina N (ex Palazzina SE.BI.) 66100 Chieti - rappresentata dal Legale Rappresentante Ing. Mauro Palmieri; PEC: info@pec.asl2abruzzo.it

E

Azienda Sanitaria Locale 03 di Pescara (CF/P. IVA 01397530682) con sede legale in Pescara (PE) - Via Renato Paolini, n. 47, cap. 65124, rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Vero Michitelli; PEC: protocollo.aslpe@pec.it

E

Azienda Sanitaria Locale 04 Teramo (CF/P. IVA 00115590671) con sede legale in Teramo (TE) - Circ.ne Ragusa, n.1, cap. 64100 rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Maurizio Di Giosia; PEC: aslteramo@raccomandata.eu

di seguito, congiuntamente, le "**Parti**" o "**Contitolari**" o singolarmente la "**Parte**"

PREMESSO CHE

- 1.** la Regione Abruzzo, nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute, ha avviato le iniziative necessarie alla realizzazione e all'attivazione dell'Infrastruttura regionale di telemedicina (IRT), anche mediante gli atti di programmazione e approvvigionamento richiamati nel presente Accordo;
- 2.** con D.G.R. n. 263 del 24 maggio 2022, n. 799 del 20 dicembre 2022, n. 539 del 9 settembre 2024 e n. 243 del 17 aprile 2025, la Regione Abruzzo ha approvato e aggiornato il Piano operativo regionale della Missione 6 Salute e assegnato gli interventi alle Aziende sanitarie;
- 3.** il Decreto del Ministro della Salute 30 settembre 2022 ha disciplinato le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e la diffusione sul territorio nazionale, individuando AGENAS quale soggetto attuatore del sub-investimento 1.2.3 e le Regioni Lombardia e Puglia quali Regioni capofila per le relative procedure di acquisizione;
- 4.** con D.G.R. n. 523 del 30 agosto 2023 la Regione Abruzzo ha approvato il Modello organizzativo regionale di telemedicina; con D.G.R. n. 402 dell'8 luglio 2024 e n. 302 del 20 maggio 2025 ha approvato gli schemi di accordo con le Regioni capofila per l'approvvigionamento, rispettivamente, dell'Infrastruttura regionale di telemedicina e delle postazioni di lavoro con la relativa logistica;
- 5.** il Decreto del Ministro della Salute 31 dicembre 2024 ha istituito l'Ecosistema dei dati sanitari (EDS), con il quale la Piattaforma nazionale di telemedicina si integra secondo l'architettura e le modalità stabilite dalla normativa di settore;

6. il Decreto del Ministro della salute 19 novembre 2025, recante «Disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito della infrastruttura della Piattaforma nazionale telemedicina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025 (di seguito, "Decreto PNT"), ha istituito presso AGENAS la Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT), articolata nell'Infrastruttura nazionale di telemedicina (INT) e nelle Infrastrutture regionali di telemedicina (IRT), disciplinandone architettura, funzioni, titolarità, accessi, tracciamento, conservazione e misure di sicurezza;
7. ai sensi degli articoli 2 e 13 del Decreto PNT, AGENAS è titolare della INT e dei trattamenti effettuati tramite la stessa per le finalità di monitoraggio ivi previste, mentre le Regioni e le Province autonome sono titolari delle rispettive IRT e dei trattamenti effettuati tramite le stesse;
8. ai sensi dell'articolo 6 del Decreto PNT, le strutture sanitarie, i medici convenzionati con il SSN e gli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito accedono alla IRT della Regione di erogazione in forma protetta e riservata e sono titolari dei trattamenti per finalità di cura sviluppati mediante i servizi applicativi messi a disposizione dalla IRT; la Regione di erogazione è titolare dei trattamenti necessari all'identificazione e all'autenticazione informatica dei soggetti che accedono alla IRT;
9. la Regione Abruzzo, pur non partecipando alle valutazioni cliniche e non determinando le finalità di cura perseguite dalle singole Aziende sanitarie, esercita il ruolo di titolare autonomo dei trattamenti infrastrutturali attribuiti direttamente dal Decreto PNT, ivi compresi, nei limiti della disciplina applicabile, l'erogazione e la sicurezza della IRT, l'identificazione e autenticazione degli utenti, la gestione dei profili e delle registrazioni delle operazioni; tale ruolo non è disciplinato dal presente Accordo, del quale la Regione non è Parte;
10. ciascuna Azienda sanitaria opera quale titolare autonomo per i trattamenti svolti nell'ambito della presa in carico, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione dei propri assistiti, inclusa la decisione clinico-organizzativa di attivare o meno un teleconsulto;
11. quando una Azienda sanitaria richiede, mediante la IRT, il contributo professionale di uno o più professionisti appartenenti ad altra Azienda sanitaria abruzzese, le Aziende concretamente coinvolte determinano congiuntamente le finalità clinico-assistenziali condivise e gli elementi essenziali del trattamento necessari allo svolgimento del teleconsulto, tra cui il workflow, le categorie di informazioni da rendere disponibili, i soggetti legittimati, le regole di documentazione e gli adempimenti conseguenti;
12. la contitolarità disciplinata dal presente Accordo è pertanto funzionale, circoscritta e variabile: sorge esclusivamente tra le Aziende sanitarie effettivamente coinvolte nel singolo teleconsulto e riguarda le operazioni condivise descritte negli articoli 3 e 4; non si estende ai trattamenti autonomi di cura svolti prima o dopo il teleconsulto, né ai trattamenti infrastrutturali di competenza della Regione Abruzzo;
13. il progetto di teleconsulto interaziendale è finalizzato a consentire l'acquisizione di un parere specialistico a distanza, favorire la valutazione collegiale e la continuità assistenziale, migliorare tempestività e appropriatezza delle decisioni cliniche, documentare il processo collaborativo e garantire l'interoperabilità con il FSE e l'EDS nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
14. **[omissis];**
15. le Parti intendono disciplinare, ai sensi dell'articolo 26 GDPR, la ripartizione delle responsabilità connesse alle sole attività di trattamento svolte in contitolarità nell'ambito del teleconsulto interaziendale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Definizioni e principi interpretativi

- 1.1 Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni del GDPR, del Codice in materia di protezione dei dati personali, del Decreto PNT, della disciplina del FSE 2.0 e dell'EDS.
- 1.2 Per "ASL richiedente" si intende l'Azienda sanitaria presso la quale l'assistito è preso in cura e che attiva il teleconsulto; per "ASL consultata" si intende l'Azienda sanitaria cui afferisce il professionista chiamato a rendere il contributo specialistico; per "ASL coinvolte" si intendono esclusivamente le Aziende che partecipano al singolo teleconsulto.

- 1.3** Il presente Accordo è interpretato in conformità al principio di effettività dei ruoli privacy: la qualificazione dipende dalle attività concretamente svolte e non dalla mera disponibilità o utilizzazione della medesima piattaforma.

Articolo 2 – Delimitazione dei ruoli e dell'ambito della contitolarità

- 2.1** Ciascuna ASL è titolare autonomo dei trattamenti effettuati per la presa in carico, la diagnosi, la cura, l'assistenza e la riabilitazione dei propri assistiti, nonché delle decisioni cliniche e organizzative adottate nell'ambito della propria autonomia istituzionale.
- 2.2** Le ASL coinvolte assumono la qualità di contitolari esclusivamente per le operazioni di trattamento necessarie alla realizzazione del singolo teleconsulto interaziendale, dal momento della formulazione e trasmissione della richiesta fino alla restituzione, condivisione e corretta documentazione della relazione collaborativa e dei relativi esiti.
- 2.3** La contitolarità non si estende: a) ai trattamenti autonomi effettuati da ciascuna ASL al di fuori del workflow condiviso; b) alla responsabilità professionale individuale dei sanitari; c) ai trattamenti relativi alla gestione tecnica della IRT, all'identificazione, autenticazione e profilazione infrastrutturale degli utenti, alla registrazione delle operazioni e agli altri trattamenti attribuiti dal Decreto PNT alla Regione Abruzzo; d) ai trattamenti della INT attribuiti ad AGENAS; e) ai trattamenti del FSE e dell'EDS disciplinati dalle rispettive normative.
- 2.4** La Regione Abruzzo non è Parte del presente Accordo. Le Parti riconoscono e non pregiudicano il ruolo di titolare autonomo attribuito alla Regione dagli articoli 2, 6 e 13 del Decreto PNT. Eventuali obblighi di cooperazione tra le ASL e la Regione devono essere disciplinati mediante atti separati coerenti con il Decreto PNT e con la catena contrattuale della IRT.
- 2.5** La semplice appartenenza al SSR abruzzese o la possibilità astratta di accedere alla IRT non determina contitolarità tra tutte le ASL. Per ciascun teleconsulto, la contitolarità opera soltanto tra l'ASL richiedente e la o le ASL consultate.

Articolo 3 – Oggetto, interessati e categorie di dati

- 3.1** Il presente Accordo disciplina le operazioni condivise di raccolta, consultazione, messa a disposizione, comunicazione, integrazione, registrazione e documentazione di dati personali effettuate dalle ASL coinvolte per l'esecuzione del teleconsulto interaziendale attraverso la IRT.
- 3.2** Gli interessati sono:
- 3.2.a) assistiti del SSN e del SSR, inclusi minori e persone sottoposte a misure di protezione;
 - 3.2.b) esercenti le professioni sanitarie e altri operatori autorizzati delle ASL coinvolte;
 - 3.2.c) eventuali delegati o rappresentanti dell'assistito nei limiti applicabili.
- 3.3** Le categorie di dati trattati comprendono: dati identificativi e amministrativi strettamente necessari; dati di contatto; dati relativi alla presa in carico; dati e documenti sanitari, inclusi anamnesi, diagnosi, quesito clinico, referti, immagini, parametri, terapie e informazioni assistenziali; dati identificativi e professionali degli operatori; metadati e informazioni di tracciamento pertinenti al processo condiviso.
- 3.4** Le ASL coinvolte assicurano che siano condivisi esclusivamente i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto al quesito clinico e alla finalità del teleconsulto, evitando l'inserimento di informazioni eccedenti o non pertinenti.

Articolo 4 – Finalità condivise del teleconsulto

- 4.1.a** Formulare, trasmettere, assegnare e prendere in carico una richiesta di teleconsulto riferita a un assistito per il quale sussiste un rapporto di cura;
- 4.1.b** mettere a disposizione dei professionisti sanitari legittimati delle ASL coinvolte le informazioni cliniche e la documentazione strettamente necessarie alla valutazione del quesito;

- 4.1.c** consentire la valutazione collegiale a distanza, l'acquisizione di un parere o di una second opinion specialistica e il confronto tra professionisti a supporto del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale o riabilitativo;
- 4.1.d** restituire e documentare la relazione collaborativa di teleconsulto o teleconsulenza, preservandone integrità, riferibilità, completezza e disponibilità per i professionisti che prendono in cura l'assistito;
- 4.1.e** assicurare continuità, tempestività, appropriatezza e coordinamento dell'assistenza, superando i vincoli territoriali e valorizzando le competenze specialistiche disponibili nelle Aziende sanitarie abruzzesi;
- 4.1.f** consentire il conferimento della richiesta di teleconsulto e della relazione collaborativa al FSE e all'EDS da parte della struttura competente, nei casi e secondo le modalità previste dal Decreto PNT, dal decreto FSE 2.0 e dal decreto EDS;
- 4.1.g** garantire la sicurezza, la tracciabilità e la verificabilità delle operazioni condivise, nei limiti delle competenze delle ASL e ferma la titolarità regionale dei trattamenti infrastrutturali della IRT.
- 4.2** Il professionista dell'ASL richiedente mantiene la responsabilità della presa in carico e delle decisioni cliniche sul percorso dell'assistito; il professionista dell'ASL consultata è responsabile del contributo professionale reso, secondo la disciplina sanitaria e professionale applicabile. Tale ripartizione non incide sulla contitolarità limitata alle operazioni condivise di trattamento dei dati.

Articolo 5 – Basi giuridiche di liceità del trattamento

- 5.1** Per i trattamenti per finalità di cura svolti dalle ASL, la liceità si fonda sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), GDPR, in combinato disposto con l'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del d.lgs. 196/2003 e con la normativa sanitaria applicabile ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) ed i), GDPR. Ove pertinenti a specifiche operazioni previste dalla legge, trovano applicazione anche l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), GDPR.

Articolo 6 – Ripartizione delle responsabilità tra le ASL contitolari

- 6.1** L'ASL richiedente: a) verifica il rapporto di cura e la necessità clinica del teleconsulto; b) informa l'assistito e acquisisce la manifestazione di volontà richiesta per la prestazione di telemedicina; c) formula il quesito e seleziona i dati necessari; d) verifica identità e corretto abbinamento dell'assistito; e) recepisce la relazione collaborativa nel percorso di cura e provvede agli adempimenti documentali di propria competenza.
- 6.2** L'ASL consultata: a) assicura che il professionista incaricato sia competente, autorizzato e adeguatamente profilato; b) tratta i dati esclusivamente per rispondere al quesito; c) redige e sottoscrive la relazione collaborativa in modo completo, pertinente e comprensibile; d) segnala tempestivamente eventuali incongruenze, errori di identificazione o carenze informative; e) adempie agli obblighi documentali di propria competenza.
- 6.3** Le ASL coinvolte congiuntamente: a) definiscono e aggiornano il workflow clinico-organizzativo; b) stabiliscono i criteri di accesso e le categorie di informazioni condivisibili, nei limiti delle funzionalità della IRT; c) coordinano la gestione delle istanze, degli incidenti e delle rettifiche; d) assicurano formazione e istruzioni agli autorizzati; e) verificano periodicamente l'efficacia delle misure organizzative comuni.
- 6.4** La matrice riportata nell'Allegato A costituisce parte integrante dell'Accordo e specifica la ripartizione delle principali responsabilità. In caso di conflitto, prevale il testo degli articoli.

Articolo 7 – Informativa e trasparenza

- 7.1** Le Parti assicurano la trasparenza dei trattamenti nel rispetto degli articoli 13, 14 e 26 GDPR e dell'articolo 10 del Decreto PNT, distinguendo chiaramente: a) i trattamenti autonomi di cura delle singole ASL; b) i trattamenti condivisi di teleconsulto; c) i trattamenti infrastrutturali della IRT attribuiti alla Regione Abruzzo; d) i trattamenti della INT attribuiti ad AGENAS.
- 7.2** L'informativa relativa al teleconsulto è predisposta in forma coordinata dalle ASL, tenendo conto del modello nazionale elaborato da AGENAS (realizzato in collaborazione con le Regioni e previo parere del Garante), nonché

dell'informativa resa dal titolare della IRT. L'ASL di Pescara cura il coordinamento redazionale, senza assumere per ciò solo responsabilità ulteriori rispetto a quelle stabilite dal presente Accordo.

7.3 L'essenza del presente Accordo è resa disponibile in estratto agli interessati mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle Parti e richiamo nell'informativa.

Articolo 8 – Valutazione d'impatto e protezione dei dati fin dalla progettazione [omissis]

Articolo 9 – Soggetti autorizzati, accessi e tracciamento [omissis]

Articolo 10 – Documentazione clinica, FSE, EDS e conservazione [omissis]

Articolo 11 – Responsabili del trattamento, fornitori e audit [omissis]

Articolo 12 – Misure di sicurezza [omissis]

Articolo 13 – Violazioni dei dati personali e incidenti di sicurezza [omissis]

Articolo 14 – Esercizio dei diritti e punto di contatto

14.1 L'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di ciascuna ASL contitolare ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, GDPR. L'ASL che riceve la richiesta ne verifica l'oggetto e la trasmette alle altre ASL interessate entro due giorni lavorativi, assicurando il coordinamento necessario al riscontro.

14.2 Le richieste relative ai dati di autenticazione e accesso ai servizi della IRT sono indirizzate o trasmesse alla Regione Abruzzo, quale titolare competente. I diritti di accesso, integrazione, rettifica, oscuramento e aggiornamento dei dati e documenti generati dalla IRT e conferiti al FSE sono esercitati secondo l'articolo 11 del Decreto PNT e la disciplina del FSE 2.0.

14.3 I recapiti delle Parti e dei rispettivi DPO sono riportati nell'Allegato B e mantenuti aggiornati senza necessità di modificare il corpo dell'Accordo, previa comunicazione alle altre Parti.

Articolo 15 – Cooperazione, registri e rapporti con l'Autorità di controllo [omissis]

Articolo 16 – Responsabilità e rapporti interni [omissis]

Articolo 17 – Durata, aggiornamento e disposizioni finali [omissis]

Allegato A – Matrice sintetica delle responsabilità

Attività	ASL richiedente	ASL consultata	Regione Abruzzo / IRT
Presa in carico e decisione di attivare il teleconsulto	Titolare autonomo – responsabile	Non applicabile	Non partecipa alla decisione clinica
Informativa sul teleconsulto e adesione alla modalità di erogazione	Responsabile dell'erogazione e documentazione	Coopera se necessario	Rende l'informativa IRT di propria competenza
Formulazione del quesito e selezione dei dati	Responsabile	Segnala insufficienze o eccedenze	Fornisce il mezzo di condivisione
Condivisione clinica durante il teleconsulto	Contitolare	Contitolare	Titolare autonomo dei trattamenti infrastrutturali
Relazione collaborativa	Riceve, valuta e inserisce nel percorso	Redige e sottoscrive	Abilita la generazione tramite IRT
Conferimento al FSE/EDS	Secondo competenza e regole tecniche	Secondo competenza e regole tecniche	Assicura le funzioni IRT previste dal Decreto
Profilazione operatori e log IRT	Coopera e Verifica la pertinenza dei profili dei propri operatori	Coopera e Verifica la pertinenza dei profili dei propri operatori	Titolare competente ai sensi del Decreto PNT

DPIA del workflow clinico condiviso	Approva la DPIA per i trattamenti di propria competenza	Approva la DPIA per i trattamenti di propria competenza	Fornisce elementi per la parte IRT; propria responsabilità per IRT
Data breach	Valuta gli obblighi ex artt. 33 e 34 GDPR per quanto di competenza	Riceve la richiesta e coordina il riscontro se ha in cura l'assistito	Valuta e adempie per IRT; coopera
Esercizio dei diritti	Riceve la richiesta e coordina il riscontro se ha in cura l'assistito	Fornisce dati e informazioni di propria competenza	Risponde per autenticazione/accesso e trattamenti IRT

Allegato B – Recapiti delle Parti e dei DPO

- Per l'ASL 1 i recapiti del protocollo per la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati sono: Via Avezzano, 11/C - 67100 L'Aquila (Italia) Email: direzionestrategica@asl1abruzzo.it PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
- Per l'ASL 2 i recapiti del protocollo per la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati sono: Via dei Vestini s.n.c., 66100 Chieti (Italia) E-mail direzione.generale@asl2abruzzo.it PEC info@pec.asl2abruzzo.it
- Per l'ASL 3 i recapiti del protocollo per la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati sono: Via R. Paolini, 47 - 65124 Pescara E-mail: protocollogenerale@asl.pe.it PEC: protocollo.aslpe@pec.it
- Per l'ASL 4 i recapiti del protocollo per la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati sono: Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo, Tel. 0861 4291, fax 0861 241213, Posta Elettronica Certificata: aslteramo@raccomandata.eu
- Per l'ASL 1 i recapiti del DPO sono: Via Avezzano, 11/C - 67100 L'Aquila (Italia) Email: dpo@asl1abruzzo.it PEC: dpo@pec.asl1abruzzo.it
- Per l'ASL 2 i recapiti del DPO sono: E-mail: dpo@asl2abruzzo.it;
- Per l'ASL 3 i recapiti del DPO sono: Via Battaglione Alpini, 1 – 65017 Penne (PE) Email: dpo@asl.pe.it, PEC: dpo.aslpe@pec.it
- Per l'ASL 4 i recapiti del DPO sono: Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo E-mail: dpo@aslteramo.it,